



Regione Sicilia



Ministero dell'istruzione



UNIONE EUROPEA



XI ISTITUTO COMPRENSIVO "GRAVITELLI"

- Scuola ad Indirizzo Musicale e Sportivo -

Piazza Versaci, 198 98122 MESSINA

tel. 090/9434089 e-mail: meic869006@istruzione.it pec: meic869006@pec.istruzione.it

Codice fiscale n. 97062030834 - C.M. MEIC869006

www.comprensivogravitelli.edu.it

Circ. n.1

Messina, 02-09-2022

AI PERSONALE DOCENTE
AI PERSONALE NON DOCENTE:

-ATA

-LSU

-SOCIAL-CITY

AI DSGA

ALBO

e p.c. Alla Responsabile della Messina Social city

Oggetto: "Incontro obbligatorio di informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro a.s. 2022/2023, ai sensi dell'art. 36 del TU 81/2008 e successive modifiche"

Si comunica alle SS.LL., indicate in indirizzo, che in data 07-09-2022, dalle ore **15:30** alle ore **17:30** su piattaforma Google-meet, si svolgerà l'incontro obbligatorio di informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro a.s. 2022/2023, ai sensi dell'art. 36 del TU 81/2008 e successive modifiche, tenuto dal rspp e dal medico competente.

Il link d'accesso verrà comunicato in tempo utile a tutti gli interessati.

Si fa presente, che:

- a seguito di tale informazione non verrà rilasciato alcuna attestazione, perché non rientra nelle attività formative sulla sicurezza;
- coloro che sono in servizio in più scuole dovranno partecipare agli incontri di informazione programmati dai diversi datori di lavoro, perché in essi si trattano argomenti inerenti la propria sede di servizio,
- per coloro che risulteranno assenti, si procederà a stabilire una data per un successivo incontro di informazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Domizia Arrigo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3 c. n 2 del DLGF.n.39 /1993*

- A margine si riportano gli artt. 36 e 20, riguardanti l'informazione e gli obblighi dei lavoratori, del TU 81/2008 che disciplinano gli adempimenti obbligatori in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Articolo 36 - Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
 - a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
 - b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli [articoli 45 e 46](#);
 - d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
 - a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al [comma 1, lettere a\)](#) e al [comma 2, lettere a\), b\) e c\)](#), anche ai lavoratori di cui all'[articolo 3, comma 9](#).
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Sanzioni Penali

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

- **Art. 36, co. 1 e 2:** arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro [**Art. 55, co. 5, lett. c)**]

DECRETI ATTUATIVI

Decreto interministeriale 27 marzo 2013 - Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo

INTERPELLI

INTERPELLO N. 13/2013 del 24/10/2013 - Lavoro a domicilio

Richiami all'Art. 36:

- **Art. 3, co. 9 - Art. 3, co. 13-bis - Art. 18, co. 1, lett. l) - Art. 33, co. 1, lett. f) - Art. 73, co. 1 - Art. 184, co. 1 - Art. 195, co. 1 - Art. 227, co. 1 - Art. 257, co. 1 - Art. 294-bis**

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle **lettere c) e d)**, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla **lettera f)** per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto²⁷.

Sanzioni Penali

Sanzioni per i lavoratori

• **Art. 20, co. 2, lett. b), c), d), e), f), g), h), i):** arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro **[Art. 59, co. 1, lett. a)]**

Sanzioni

Amministrative

Sanzioni per i lavoratori

• **Art. 20 co. 3:** sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro **[Art. 59, co. 1, lett. b)]**

Sanzioni per i lavoratori autonomi

• **Art. 20 co. 3:** sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro **[Art. 60, co. 2]**

Richiami all'Art. 20:

- **Art. 18, co. 3-bis - Art. 78, co. 1 - Art. 78, co. 2**